



Comune di
Casalnuovo Monterotaro



Comune di
Casalvecchio di Puglia



Comune di
Castelnuovo della Daunia

UNIONE DEI COMUNI DEI CASALI DAUNI

Provincia di Foggia

www.unionecasalidauni.fg.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE

Sommario

ART. 1 – Finalità.....	3
ART. 2 – Modalità di gestione del servizio	3
ART. 3 – Destinatari del servizio.....	3
ART. 4 – Criteri di accesso.....	3
ART. 5 – Modalità di iscrizione.....	4
ART. 6 – Rinuncia al servizio.....	4
ART. 7 – Modalità di funzionamento del servizio	4
ART. 8 – Rette e modalità di pagamento.....	6
ART. 9 – Comportamento dei minori.....	7
ART. 10 – Rapporti tra l’Unione, gli Istituti scolastici e le famiglie.....	7
ART. 11 – Norme transitorie e finali	8

ART. 1 – Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico intercomunale è istituito dall'Unione dei Comuni dei Casali Dauni come intervento volto a concorrere alla effettiva realizzazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni residenti nei Comuni aderenti all'Unione, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 2 – Modalità di gestione del servizio

1. L'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico intercomunale sono di competenza del Settore tecnico dell'Unione che garantisce:
 - l'affidamento a ditta specializzata tramite regolare gara d'appalto;
 - il controllo e la verifica della qualità del servizio.
2. La titolarità del servizio rimane all'Unione dei Comuni dei Casali Dauni, unitamente alla programmazione ed al controllo delle prestazioni rese dall'aggiudicatario, alla raccolta delle domande ed alla determinazione ed incasso delle tariffe.

ART. 3 – Destinatari del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico intercomunale è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nei Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia.

ART. 4 – Criteri di accesso

1. I requisiti per l'accesso al servizio sono i seguenti:
 - residenza del minore in uno dei tre Comuni aderenti all'Unione;
 - frequenza obbligatoria di un plesso scolastico ubicato in uno dei tre Comuni diverso da quello di residenza.

In caso di domande superiori alla disponibilità, l'ufficio competente formerà una graduatoria in ordine decrescente, sulla base dei seguenti criteri:

a) secondo le fasce di reddito calcolate sulla base dell'ISEE;

b) per le famiglie con più figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico intercomunale.

2. Nel caso in cui residuassero posti, potranno essere accolte istanze da parte di alunni che frequentano un plesso scolastico ubicato in uno dei tre Comuni diverso da quello di residenza per scelta.

In caso di domande superiori alla disponibilità, l'ufficio competente formerà una graduatoria in ordine decrescente, sulla base dei seguenti criteri:

a) secondo le fasce di reddito calcolate sulla base dell'ISEE;

b) per le famiglie con più figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico intercomunale.

ART. 5 – Modalità di iscrizione

1. Al servizio di trasporto scolastico intercomunale si accede mediante iscrizione su apposito modulo on-line reperibile sul sito dell'Unione di Comuni dei Casali Dauni all'indirizzo: www.unionecasalidauni.fg.it, secondo tempi e modalità annualmente stabilite annualmente con apposito avviso. L'iscrizione è annuale; può avvenire anche ad anno scolastico iniziato e deve essere annualmente ripetuta.
2. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'Unione.
3. Decorsi i termini per la presentazione della domanda di iscrizione, disciplinati nell'apposito avviso, sarà possibile accogliere eventuali richieste presentate oltre il termine, seguendo l'ordine cronologico di arrivo, purché siano compatibili con quanto stabilito dal presente regolamento e qualora vi sia disponibilità di posti.

ART. 6 – Rinuncia al servizio

1. La rinuncia al servizio, effettuata su apposito modulo on-line reperibile sul sito dell'Unione di Comuni dei Casali Dauni all'indirizzo www.unionecasalidauni.fg.it entro il 31 agosto di ogni anno, esonera dal pagamento della tassa di iscrizione.
2. Nel caso la rinuncia al servizio sia presentata successivamente alla data del 31 agosto di ogni anno, i genitori/tutori aventi la responsabilità genitoriale sul minore, per cui è stata accettata la domanda d'iscrizione, dovranno comunque corrispondere all'Unione un importo pari alla tassa di iscrizione.
3. La rinuncia presentata nel corso dell'anno comporta la cessazione dal pagamento della retta dal mese successivo a quello della richiesta.
4. Non sono ammesse rinunce temporanee al servizio.

ART. 7 – Modalità di funzionamento del servizio

1. Il servizio trasporto scolastico intercomunale si svolge mediante la raccolta degli alunni alle fermate e agli orari prestabiliti. Gli alunni vengono affidati ad un accompagnatore, che li prende in custodia fino al trasporto presso la sede scolastica frequentata e viceversa dalla sede scolastica alle fermate stabilite.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione provvede alla organizzazione tecnica del servizio ed alla definizione dei percorsi e delle fermate, nonché a verificare la conformità delle richieste degli utenti al presente regolamento.
3. Per la definizione dei percorsi e delle fermate e la sicurezza del servizio deve essere tenuto presente che:
 - gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza dei minori e/o dei mezzi di trasporto;

- i percorsi e le fermate sono programmati annualmente con l'obiettivo di ridurre i tempi di permanenza sul mezzo che, ove possibile, non devono eccedere i 30 (trenta) minuti prima dell'inizio delle lezioni;
 - le fermate sono, di regola, una per ogni Comune presso la sede del plesso scolastico di destinazione; è consentita al massimo, su specifica richiesta, una seconda fermata, solo ove presente lungo il tragitto, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo;
 - i percorsi definiti prima dell'inizio dell'anno scolastico, con i relativi orari e fermate, restano comunque in regime di provvisorietà fino a 30 (trenta) giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico. In questa fase sarà possibile effettuare tutti gli aggiustamenti tecnici ritenuti opportuni ai fini del servizio, quanto a percorso, orari e fermate, dandone tempestiva comunicazione, quando necessario, ad utenti e Istituti scolastici. Decorsi 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, percorsi, orari e fermate sono da considerarsi automaticamente definitivi.
6. L'eventuale richiesta da parte dei genitori/tutori dei minori di variazioni delle fermate e degli orari, ovvero dell'estensione del servizio, potrà essere soddisfatta solamente se ritenuta compatibile con le esigenze del servizio.
 7. Per particolari situazioni segnalate dalla famiglia, un bambino può salire ad una fermata e, al ritorno, scendere ad un'altra fermata, previa verifica dei posti disponibili nel percorso interessato, del rispetto degli orari e degli itinerari già stabiliti.
 8. Non possono essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti ovvero che non si trovino alle fermate all'orario previsto e comunicato.
 9. Nel caso in cui si verificano cambi di residenza o di Istituto scolastico, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla pec dell'Unione, pena la sospensione immediata del servizio. Qualora la nuova residenza o il nuovo Istituto scolastico non fossero più compatibili con i requisiti per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto scolastico intercomunale, così come previsti dal presente regolamento, il servizio stesso verrà sospeso e l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa fino al momento della cessazione.
 10. Alla fermata di arrivo è obbligatoria la presenza del genitore o di altra persona maggiorenne delegata a prendere in consegna il bambino. In fase di compilazione della domanda deve essere comunicato il nominativo della/delle persona/e maggiorenne/i delegata/i alla presa in carico del minore alla conclusione della corsa. Il delegato dovrà presentarsi alla fermata con un documento d'identità.
 11. Esclusivamente per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado è ammessa la deroga a quanto riportato al precedente punto 10, previa autorizzazione all'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico intercomunale, rilasciata in fase di compilazione della domanda da parte del genitore/tutore del minore.

12. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona maggiorenne delegata, l'alunno sarà condotto in un luogo di attesa e rimarrà in custodia dell'accompagnatore, che resterà con lui per un'ora (che decorrerà dal momento del suo arrivo), in attesa del genitore/tutore o della persona delegata all'affido. Al raggiungimento della seconda inadempienza nel corso del medesimo anno scolastico, l'Unione valuterà l'eventuale sospensione del servizio, senza diritto al rimborso delle quote di compartecipazione già versate, purché non venga compromesso il diritto allo studio del minore.
13. Rispetto al percorso di andata l'Unione è responsabile degli alunni trasportati, se regolarmente autorizzati, dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia.
14. Rispetto al percorso di ritorno l'Unione è responsabile degli alunni trasportati, se regolarmente autorizzati, dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa con la presa in carico da parte del/dei genitore/i o persona/e delegata/e.
15. La famiglia è tenuta ad assicurare l'accompagnamento e la vigilanza del proprio figlio all'andata, dall'abitazione alla fermata e fino all'arrivo del pulmino e al ritorno dalla discesa del bambino dallo scuolabus fino all'arrivo all'abitazione.

ART. 8 – Rette e modalità di pagamento

1. I genitori/tutori dei minori ammessi al servizio sono tenuti, conformemente alla normativa vigente in materia, al pagamento di una quota di compartecipazione. È previsto il pagamento di una tassa di iscrizione e di una retta, stabilite annualmente mediante deliberazione dalla Giunta dell'Unione, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
2. La quota di compartecipazione, così come le relative scadenze di pagamento previste, saranno opportunamente pubblicizzate e chiaramente indicate in calce al modulo di richiesta del servizio.
3. La retta sarà decurtata del 40% del suo valore intero, nel caso in cui il genitore/tutore, in fase di iscrizione, decida di utilizzare il servizio di trasporto solo per l'andata o solo per il ritorno.
4. Per la retta a carico del genitore/tutore del minore sono previste agevolazioni per le seguenti tipologie:
 - secondo le fasce di reddito, calcolate in base al DPCM n.159/13, di seguito chiamato ISEE;
 - per le famiglie con più figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico intercomunale.
5. Le agevolazioni saranno applicate sulla base delle domande pervenute.
6. Qualora in corso d'anno vi sia una mutazione della situazione economica, occorre presentare, alla pec dell'Unione, una nuova richiesta di agevolazione tariffaria, che decorrerà dal mese successivo alla richiesta.

7. Il pagamento della retta per il servizio, il cui importo viene calcolato in base al calendario scolastico, può essere suddiviso in due rate annuali.
8. La retta versata, così come la tassa di iscrizione, non è rimborsabile in caso di successivo mancato utilizzo del servizio.
9. A coloro che, in base alle risultanze, non avessero provveduto al pagamento della quota di compartecipazione dovuta nei termini stabiliti, sarà richiesto di regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta.
10. Decorso senza esito tale termine si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo l'ordinamento vigente per la riscossione forzata delle somme non versate, comprensive di sovrattassa e interessi di mora.
11. In fase di iscrizione, in caso di accertato mancato pagamento delle quote di compartecipazione relative agli anni precedenti per il servizio di trasporto fruito dal minore o dal suo nucleo familiare, l'Unione sospenderà l'ammissione al servizio e la rinverrà fino al momento dell'avvenuto pagamento degli arretrati, salvo concordare un apposito piano di rientro.
12. Il servizio viene concesso per l'intero anno scolastico e non è prevista la sospensione temporanea su richiesta del genitore/tutore, che è quindi tenuto al pagamento, se dovuto, anche delle quote relative a periodi in cui il servizio non è fruito.

ART. 9 – Comportamento dei minori

1. L'utilizzo del servizio si configura per i minori come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Durante la permanenza sullo scuolabus, i minori devono mantenere un comportamento corretto, restare seduti ed evitare comportamenti potenzialmente pericolosi per la propria e per l'altrui incolumità.
3. In caso di reiterato comportamento scorretto dei minori, e comunque secondo la gravità del caso, l'Unione può adottare nei confronti della famiglia forme di richiamo verbale o scritto, fino a giungere alla motivata sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
4. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto, l'Unione richiederà il risarcimento agli esercenti la patria potestà sull'autore materiale del fatto, previa quantificazione dei danni stessi.

ART. 10 – Rapporti tra l'Unione, gli Istituti scolastici e le famiglie

1. L'Unione impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con le famiglie per la soluzione delle problematiche che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio si impegnano a garantire il rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento (quali, ad esempio: orari, localizzazione fermata di salita e di discesa, presenza di persona maggiorenne autorizzata al ritiro del minore), oltre che a comunicare tempestivamente alla pec dell'Unione, eventuali successive variazioni dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione.

ART. 11 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sarà applicato a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
2. L'Unione dei Comuni dei Casali Dauni ed i Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia provvederanno alla massima diffusione del presente regolamento, rendendolo disponibile anche sui propri siti internet.
3. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo *on line* dell'Unione dei Comuni dei Casali Dauni.